# Memorandum

delle Associazioni contrarie all'insediamento di un impianto di compostaggio (Compodino SA) al Pizzante

**Gli aderenti sono:** WWF-Ticino, Pro Natura, UCT, Associazione Quartiere Locarno PdM, APM, OKKIO, Ficedula e Greenpeace gruppo regionale Ticino.

**Documenti di riferimento:** Messaggio DT n. 7524 del 18 aprile 20018 e PGR, cap. rifiuti

organici del 2013.

I sette punti principali che motivano le succitate Associazioni a prendere posizione contro il progetto di insediamento di un impianto di compostaggio sovra comunale in località Pizzante sono:

- 1. L'ubicazione scelta è inserita in un'area pregiata del neocostituito Parco del Piano di Magadino (PdPdM). Il Parco è operativo da pochi mesi e già lo si snatura insediando un'attività di carattere industriale, nettamente incompatibile con gli obiettivi del Parco (Agricoltura Svago Natura). Il previsto capannone industriale sarebbe un corpo estraneo in un comparto poco costruito e con elevati valori naturalistici in chiaro contrasto con gli articoli del PUC. L'impianto creerebbe un impatto negativo e dei conflitti sul paesaggio in generale e non sarebbe di certo un elemento qualificante dal punto di vista panoramico per la valorizzazione del Parco.
  Con un impianto in zona Pizzante verrebbero a trovarsi (con Tricomix e Guidotti) ben 3 impianti di compostaggio in un raggio di soli 7 km.
- 2. L'esercizio di un centro di compostaggio al Pizzante crea una ragguardevole mole di traffico, inquinamento e rischio invasive per l'apporto del materiale da compostare in arrivo e del compost da utilizzare altrove, compromettendo così notevolmente la qualità di vita della popolazione, non solo locale ma dell'intera regione a destra del fiume Ticino, così come la sicurezza per il ripetuto attraversamento della pista ciclabile.
  - La presenza di piante neofite infestanti sui veicoli il cui controllo è previsto solo al momento dell'arrivo presso, porterebbe a un rischio elevato di propagazione di neofite all'interno del Parco, lungo i canali e nei biotopi protetti.
- 3. Il compenso agricolo proposto non è dato in quanto nemmeno i terreni su cui si vuole far valere un minimo compenso parziale (map. n. 4500 e 4499) sono considerabili. Le due parcelle erano già agricole prima dell'insediamento del Centro Sportivo delle Gerre di Sotto. Sul contenzioso è ancora pendente un ricorso dell'APM contro il PR di Locarno PdM. Inoltre, le due parcelle prescelte per realizzare l'impianto sono in zona SAC, di cui il Ticino è ampiamente carente; le zone SAC sono state dichiarate protette tramite voto del Consiglio comunale di Locarno nel 2014. In ogni modo il bilancio delle zone SAC rimane comunque deficitario di -6'136 mq.
- 4. Accettando che la Compodino possa continuare ad operare su terreni agricoli (minor prezzo di acquisto) si accetta un regime di concorrenza sleale con chi opera correttamente in zona industriale dove i costi sono nettamente più onerosi, vedi la Tricomix a Cadenazzo. Si ricorda in questo contesto la sentenza del TF riguardante l'attribuzione di un mandato alla Compodino da parte del Comune di Locarno.
- 5. Il ragguardevole **costo di 1'000'000 di CHF** per, unicamente allestire uno studio rivolto ad insediare un'attività estranea nel Parco del PdM, solo per **trovare una sistemazione ad una ditta privata, la Compodino** è esagerato e sproporzionato. La ditta opera da oramai 30 anni abusivamente in zona agricola SAC. La commissione è a conoscenza di come, quando e per quali scopi la Compodino ha acquistato il terreno dove ora il Cantone vorrebbe concedere l'insediamento dell'impianto di compostaggio?
- 6. **Le alternative ci sono**, ma non sono mai state sufficientemente approfondite. Per esempio, l'insediamento nella zona dell'IDA di Gordola, che permette di sfruttare in comune notevoli sinergie, il terreno ex Tomasetti (anche se lasciano aperta la questione del compenso agricolo) o nella adiacente zona industriale di Locarno.

Meglio ancora sarebbe una decentralizzazione degli impianti di compostaggio sovra comunali ubicandoli in vicinanza dei Comuni dove vengono prodotti gli scarti verdi e dove è più facile l'uso da parte degli stessi, così come da parte del settore agricolo locale. Invece di trasportare gli scarti dalla Valle Maggia, Centovalli o Terre di Pedemonte fino nel centro del PdM, è più sensato creare un centro di compostaggio "in box" di dimensioni ridotte (per es. metà di quello della Tricomix, vedi 5'000 ton) in zona Losone – Intragna o bassa valle Maggia. In questo modo con le 10'000 ton della Tricomix si avrebbe una capacità sufficiente per la restante regione presa in considerazione.

7. Dal 2014 è operativo il programma **HODUFLU** per l'amministrazione dei flussi di concime aziendale, (incluso il compost) come ausilio di vigilanza alle autorità competenti (Cantoni, servizi di controllo e Confederazione). Sul PdM si è già verosimilmente in saturazione. Una decentralizzazione degli impianti di compostaggio eviterebbe una eccessiva produzione sul PdM con conseguenze minor costi di trasporto e distribuzione. Una sentenza del TF chiarisce molto bene l'impossibilità che su terreno agricolo possa venir lavorata (a composto o biogas) una mole sproporzionata di materia organica di provenienza esterna della stessa superficie agricola.

**Note generali:** La motivazione addotte dal DT, dell'importanza e dell'urgenza di trovare una soluzione, dopo aver tollerato l'illegalità per 30 anni, non può giustificare ora qualsiasi pasticcio pianificatorio. In uno stato di diritto le soluzioni devono essere trovate nel contesto delle leggi e norme in vigore e non con espedienti o sotterfugi. Che si possa spostare un'attività da anni situata illegalmente in zona agricola in un'altra altrettanto agricola, per di più in un Parco regionale, con il semplice sotterfugio dell'urgenza e dell'interesse pubblico, è un affronto allo stato di diritto. Modificare il PUC - PdPdM per ubicarvi un'attività industriale in zona agricola stride profondamente col buon senso, oltre che essere una palese disparità di trattamento rispetto alle altre ditte. Non da ultimo, adottare una Variante PUC altamente contestata è pure in contrasto con la richiesta di urgenza in quanto l'effetto che si otterrà sarà unicamente una lunga vertenza giuridica. La Variante 95 sembrerebbe non aver insegnato nulla.

**Le alternative per ridurre** il materiale organico da compostare in un centro sovra comunale, senza dover intaccare le preziose zone SAC esistono, e sono:

- riduzione tramite triturazione, in zone dette di "transito e deposito temporaneo",
   vicine ai luoghi di maggior produzione;
- **uso degli scarti verdi per produrre energia** tramite piccole centrali a biomassa come nel caso di quelle già esistenti nel Malcantone e a Biasca. Presso l'IDA di Gordola esiste un impianto di questo tipo non attivo;
- incentivo ai privati e ai Comuni a gestire in proprio gli scarti verdi; questo a vantaggio di minori trasporti, e a beneficio degli orti privati/collettivi e dei giardini pubblici.
- In casi particolari, **smaltimento tramite accordo con i contadini, creando cumoli a bordo campo**; gli stessi potranno essere usati dagli agricoltori dopo un periodo 2 anni, permettendo cosi di ridare pregiata materia organica ai terreni sempre più impoveriti, trattenendo meglio l'acqua in caso di forti piogge, tutto a miglioramento del terreno.

Per le Associazioni aderenti al presente Memorandum, in gran parte già firmatarie del **Manifesto per il Piano di Magadino del 1999**, l'opposizione al presente progetto riveste un'importanza primordiale al pari dell'allora combattuto collegamento A2–A13 / **Variante 95**. Nel caso sia necessario esse si affideranno a tutte le facoltà di ricorso e opposizione politiche e legali date dalla giurisprudenza e dalle leggi cantonali e nazionali.

Le associazioni chiedono ai membri della Commissione speciale della pianificazione di respingere la proposta di ubicazione presso il Pizzante e di invitare il DT a trovare una soluzione condivisa in tempi ragionevoli basata sulla tecnologia di **compostaggio "in box"** (minor fabbisogno di terreno, minor problemi di odori e di smaltimento di neofite invasive), che non intacchi pregiate zone agricole. Parallelamente di intimare alla ditta Compodino SA lo **sgombero dei terreni entro 5 anni**, in modo da obbligare i Comuni ad attivarsi per cercare soluzioni alternative reali.

## Memorandum

delle Associazioni contrarie all'insediamento di un impianto di compostaggio (Compodino SA) al Pizzante

## Riferimenti giuridici

## Al punto 1 - Ubicazione

Riferimenti al PUC del Parco del PdM

- a. 13 cpv 1 Il carattere aperto di paesaggio rurale e naturale poco costruito del Parco va salvaguardato e promosso.
- b. 13 cpv 2 Gli interventi d'incidenza territoriale devono conformarsi agli obiettivi del PUC del Parco.
- c. 14 cpv 1 Le nuove costruzioni devono essere realizzate, per quanto possibile, nei pressi di edifici o impianti esistenti e non intaccare il territorio libero da costruzioni.
- d. 39 cpv 1 Il traffico veicolare motorizzato sulle strade di servizio del Parco va limitato a quello agricolo e al servizio a domicilio.
- e. L'ubicazione proposta è inserita in un comparto naturale di elevato valore (presenza di numerosi biotopi umidi d'importanza nazionale e cantonale) e agricolo a carattere aperto. Le discariche non possono essere ritenute degli impianti in quanto una volta dismesse assumeranno un ruolo agricolo e naturalistico. Il PUC prevede addirittura una fruizione della discarica Pizzante 2 per le particolari attrattive floristiche e faunistiche (Rapporto pianificazione, pag. 61, 8.3.7 Discariche al Pizzante.

**Nota:** Il principale argomento a sostegno della scelta presso il Pizzante 2 – ribadito più volte durante la discussione in Consiglio comunale a Locarno (si veda verbali del 21 dicembre 2009) - vale a dire lo sfruttamento del gas prodotto dalla discarica, è caduto.

## Al punto 2 - Traffico e inquinamento

Riferimenti al PUC del PdPdM

Il traffico indotto è chiaramente in contrasto con l'art. 39 cpv 1 del PUC PdPdM.

### Al punto 3 - Compenso agricolo, zone SAC

Riferimento alle leggi cantonali e federali

- a. La **Legge federale sulla pianificazione del territorio** (art. 16) "le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, ...",
- b. Il **Piano direttore cantonale** (scheda P8 Territorio agricolo) e le norme del Parco, che prevedono la non-riduzione della superficie agricola (art. 23 delle norme di attuazione).
- c. A livello svizzero, l'articolo 104a, in particolare il cpv. a recita "preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltive".

- d. Il **Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture** (SAC) allestito dalla Confederazione stabilisce una quota cantonale di 3'500 ettari di superfici che il Ticino deve garantire mediante gli strumenti della pianificazione del territorio (piani d'utilizzazione).
- e. I provvedimenti consolidati in questo contesto devono garantire la salvaguardia del territorio agricolo in modo durevole, preservandolo dalla pressione dell'urbanizzazione.
- f. L'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT, art. 26) stabilisce che le SAC sono parte integrante del territorio idoneo all'utilizzazione agricola. Esse sono costituite dai terreni idonei alla coltivazione, comprendenti i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura. La loro delimitazione è stabilita in base alle condizioni climatiche, all'altitudine, alle caratteristiche del suolo e alla configurazione del terreno.
- g. Queste superfici sono regolamentate dalla **Legge sulla pianificazione del territorio** (LPT, del 22 giugno 1979), **dall'Ordinanza sulla pianificazione del territorio** (OPT del 28 giugno 2000) e dal **Piano settoriale delle SAC**.
- h. Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria per assicurare, in periodi perturbati, una sufficiente base per l'approvvigionamento alimentare del Paese (art 26 OPT). La Confederazione ne fissa l'estensione e la relativa ripartizione tra i Cantoni in base alla loro estensione e qualità agro-pedologiche dei terreni agricoli (art. 29 OPT); i Cantoni devono garantire che la quota dell'estensione totale minima delle SAC a loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30 OPT). La perdita di SAC deve quindi essere compensata realmente con superfici di pari estensione.
- i. Per quanto riguarda in generale il territorio agricolo, la Legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo (LTagr) del 18 dicembre 1989 ha definito all'art. 9 che "la compensazione di terreno agricolo deve, di principio, essere reale e avvenire, localmente nel rispetto della legislazione vigente in materia forestale, di protezione della natura e del paesaggio, secondo il seguente ordine:
  - con aree di pari estensione e qualità agricola;
  - con altre aree idonee all'agricoltura.

#### Al punto 4 – Concorrenza sleale

Riferimento giuridico

La recente sentenza del TF riguardante l'attribuzione di un mandato alla Compodino da parte del Comune di Locarno.